

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 668-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1972

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'ampliamento della CEE con l'ingresso dell'Inghilterra, Irlanda e Danimarca nella Comunità, si è reso necessario riconsiderare e definire i rapporti che legavano i Paesi dell'EFTA, organismo e zona di libero scambio al quale partecipavano i tre Paesi nuovi membri del MEC.

Per quanto attiene alle materie di competenza del Mercato comune non è necessario l'intervento dei singoli Stati, in quanto a norma del Trattato di Roma, le istituzioni comunitarie (Consiglio dei ministri e Commissione) agiscono validamente a nome e per conto di essi.

Ma, come è noto, da alcuni anni le istituzioni della CEE hanno assorbito i poteri della CECA e dell'Euratom; ed appunto si pone il problema che la competenza della Comunità del carbone e dell'acciaio a stipulare e modificare trattati ed accordi internazionali, a norma del trattato istitutivo, rimane di pertinenza dei singoli Stati.

Questa differenza di agibilità (fra la CEE e la CECA) comporta che il testo degli accordi relativi alla risistemazione della Comunità nei confronti dei Paesi dell'EFTA non diventati membri del Mercato comune, mentre non implica l'intervento dei rispettivi Stati per le materie di cui è competente specificatamente la CEE, per quanto invece attiene alle materie originariamente appartenenti alla CECA necessità di specifici trattati da stipulare fra i singoli Paesi e i Paesi dell'EFTA non diventati membri del Mercato comune.

Il presente disegno di legge è appunto preordinato e presentato dal Governo italiano, d'intesa con le autorità del Mercato comune, per colmare questa lacuna.

Il vostro relatore ritiene che il Parlamento non avrà alcuna difficoltà a dare approvazione ed esecuzione a detti accordi.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

14 febbraio 1973

La Sottocommissione per i pareri della Giunta per gli Affari europei dichiara di non aver nulla da eccepire, per quanto riguarda la propria competenza circa il provvedimento di approvazione ed esecuzione degli Accordi fra gli Stati della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comu-

nità stessa da un lato, e i Paesi dell'EFTA non entrati a far parte della CEE dall'altro, per quanto attiene ai settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972. E pertanto la Sottocommissione della Giunta esprime a maggioranza parere favorevole.

F.to PECORARO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:

a) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

b) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, con Allegato e Atto finale;

c) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

d) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale;

e) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con Allegato e Atto finale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato fino al termine dei periodi transitori previsti in ciascuno degli accordi di cui all'articolo 1 ad emanare, sentita una apposita Commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi medesimi e per procedere ai conseguenti adattamenti della legislazione nazionale vigente.